In relazione alle notizie apparse recentemente sui giornali di accessi abusivi alle banche dati delle Segnalazioni di Operazioni Sospette e dell'utilizzo per fini non consentiti delle informazioni in esse contenute, **ribadiamo l'importanza delle SOS per l'attività di prevenzione del riciclaggio e di contrasto delle attività criminali** e richiamiamo l'attenzione sulle modalità operative che lavoratrici e i lavoratori del comparto finanziario devono osservare in merito.

Uno dei pilastri della normativa antiriciclaggio (decreto legislativo 231/2007) è costituito dalla collaborazione attiva degli operatori economici con le istituzioni pubbliche preposte al contrasto della criminalità; quindi non solo una forma di collaborazione passiva, fondata su una compiuta conoscenza della clientela e sulla conservazione delle informazioni di operazioni e rapporti (comunque elementi essenziali e imprescindibili per l'eventuale invio di una SOS) e non solo il pur importante rispetto delle regole sulle limitazioni del contante e dei titoli al portatore, **ma la necessità di essere tutti parti attive del complessivo sistema di prevenzione e lotta al riciclaggio,** in una virtuosa integrazione tra attori pubblici e privati.

Se si guardano i dati della relazione della UIF per il 2022, si comprende l'enorme rilevanza di questa collaborazione tra Autorità pubbliche e operatori finanziari privati: le segnalazioni trasmesse nel 2022 dagli intermediari bancari e finanziari sono state quasi 136 mila, pari all''87,5% del numero complessivo di SOS inviate dai soggetti obbligati.

L'enorme responsabilità connessa agli adempimenti prescritti dalla normativa antiriciclaggio all'inizio è stata purtroppo scaricata soprattutto sui lavoratori e le lavoratrici del settore.

Solo successivamente, anche grazie all'intervento delle OO.SS., le Aziende del nostro settore hanno investito ingenti risorse sia per dotarsi di procedure e processi organizzativi adeguati alle indicazioni normative, sia per svolgere una adeguata formazione dei lavoratori e delle lavoratrici, **formazione che raccomandiamo di effettuare con la massima attenzione**. La formazione, che la normativa in materia impone come obbligatoria, rappresenta infatti uno dei principali strumenti che hanno i lavoratori per evitare il rischio di incorrere in conseguenze, anche sanzionatorie, per non aver correttamente adempiuto ai compiti connessi. Per questo motivo le Aziende devono garantire che **la fruizione dei corsi sulla materia dell'Antiriciclaggio avvenga con modalità protette**, evitando di considerarla un mero adempimento legislativo.

Quindi è necessario porre in essere tutte le attenzioni nelle attività di:

- adeguata verifica della clientela rispetto al relativo profilo economico finanziario , attraverso il questionario "di adeguata verifica" (o equipollente strumento) che viene raccolto quando si aprono rapporti o quando si effettuano talune operazioni bancarie; come Sindacato dobbiamo ricordare ancora una volta che **conoscere il cliente e la sua capacità economico finanziaria** è il fulcro sul quale costruire un efficace modello di contrasto all'attività di riciclaggio; al riguardo è essenziale anche la corretta individuazione del titolare effettivo per capire a chi effettivamente si riferiscono le operazioni eseguite, così come è necessario che l'organizzazione del lavoro prevista nelle Aziende consenta effettivamente ai dipendenti di esercitare un controllo costante dell'operatività sulla base del profilo di rischio della clientela (risk based approach).
- eventuale segnalazione di operazione sospette se ne ricorrono i presupposti. Al riguardo vale la pena ricordare che la segnalazione di operazione sospetta non è una denuncia penale all'Autorità giudiziaria/investigativa ma una comunicazione alla UIF di una operatività che, sulla base delle informazioni in possesso e degli approfondimenti condotti, risulti sospetta (non serve neanche ipotizzare un possibile reato presupposto); saranno poi le Autorità a verificare la segnalazione e eventualmente ad attivare le indagini sui nominativi segnalati.

In sintesi, l'attività delle lavoratrici e dei lavoratori deve essere orientata ad una attenta conoscenza della clientela e ad una costante verifica dell'operatività messa in atto dalla stessa in relazione al suo profilo di rischio. È importante il

confronto con le strutture aziendali preposte per eventuali approfondimenti. Va comunque ribadito che la **normativa non richiede di svolgere attività investigative, che invece sono di competenza delle Autorità preposte, ma di effettuare le verifiche e gli approfondimenti sulla base della concreta operatività osservata e delle informazioni in possesso del soggetto obbligato.**

Infine, riteniamo utile evidenziare che la garanzia di anonimato e privacy dell'operatore che attiva il processo di segnalazione è tutelata dalla modalità di invio della SOS. Quando il responsabile dell'antiriciclaggio nominata dall'Azienda o un suo Delegato SOS decide di inviare una Segnalazione di operazione sospetta alla UIF, la stessa **non può e non deve contenere alcun riferimento dell'operatore che ha evidenziato l'operazione sospetta e nessun elemento che possa consentire la sua identificazione. La tutela della riservatezza sui dati della persona fisica che ha segnalato o che comunque è intervenuto nel processo di segnalazione è garantita in ogni fase del procedimento, dall'invio della SOS al suo utilizzo a fini investigativi/giudiziari, anche con sanzione penale** (art. 38 Dl.gs 231/2007).

Ricordiamo che il Dipartimento Legalità e antiriciclaggio rimane a disposizione sia per eventuali chiarimenti, sia per iniziative formative sulla materia destinata ai dirigenti sindacali, ma anche alle lavoratrici e ai lavoratori.